



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

Dipartimento Pubblica Sicurezza



**Servizio Polizia Stradale**

Registrato il 01/08/2014

Prot.300/A/5721/14/101/20/21/4



218127

OGGETTO: Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI
- AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME  
TRENTO-BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA
- AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI
- AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE  
LORO SEDI

e, per conoscenza:

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento dei Trasporti Terrestri

ROMA



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria  
ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
Corpo Forestale dello Stato  
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI  
CARABINIERI  
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI  
FINANZA  
ROMA
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA  
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA  
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E  
DELLE COMUNICAZIONI  
LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO  
CESENA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

## PREMESSA

L'azione di contenimento e riduzione della spesa, in cui tutta la Pubblica Amministrazione è impegnata, impone di rimodulare le direttive in materia di custodia conseguente all'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo, di cui agli articoli 213 e 214 C.d.S., impartite, in particolare, con la circolare del Dipartimento della P.S. n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007 e con le circolari in materia del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 35 del 21 settembre 2007, e le ultime prot. n. 418 del 13 gennaio 2014, prot. n. 2131 del 10 febbraio 2014 e prot. n. 2940 del 21 febbraio 2014 (*All. 1, 2 e 3*).

Come evidenziato nella citata circolare prot. n. 2940 del 21 febbraio 2014, il sistema fondato sul custode-acquirente ha prodotto effetti positivi per l'informatizzazione della procedura e la tracciabilità del veicolo, ma non ha ancora consentito una sensibile riduzione del numero dei veicoli custoditi con spese anticipate dallo Stato, dei relativi tempi di giacenza e dei connessi oneri finanziari.

Le cause sono da ricondurre principalmente a due fattori: l'affidamento del veicolo al di fuori dei casi normativamente stabiliti al custode-acquirente, laddove istituito, o alla depositaria autorizzata ai sensi del D.P.R. 571/1982, nelle province in cui tale figura non è stata ancora istituita <sup>(1)</sup>; tempi di custodia eccessivi per definire il

---

<sup>(1)</sup> Ad esempio, il trasgressore che, non avendo la disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio e pur non rifiutandosi esplicitamente di assumere la custodia, non si adopera attivamente per individuare a sue spese un'autorimessa dove trasportare il veicolo. Ancora, l'apparente insolubilità del trasgressore o del proprietario del veicolo induce ad un affidamento al custode-acquirente nell'ambito del rapporto convenzionale piuttosto che di natura privatistica tra custode e depositante.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

procedimento di alienazione dei veicoli <sup>(2)</sup>, dovuti essenzialmente alla difficoltà di notificare al proprietario l'avviso contenente l'intimazione a ritirare il veicolo o assumerne la custodia entro 10 giorni.

Altre criticità sono state individuate nell'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo, finalizzata alla confisca, e della sanzione accessoria del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato, quali ad esempio la guida senza patente o in stato di ebbrezza, e nella procedura di alienazione del veicolo sottoposto a fermo, non ritirato, disciplinata dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.

Le norme e le direttive in materia di custodia ed alienazione dei veicoli devono pertanto essere interpretate ed applicate in maniera più rigorosa ed aderente agli obiettivi di bilancio cui si è fatto cenno <sup>(3)</sup>.

## 1. Ipotesi di affidamento del veicolo al custode

I veicoli sottoposti a sequestro e a fermo amministrativo, esclusi i ciclomotori e i motocicli per i quali si rimanda alle disposizioni della predetta circolare del 21.09.2007, **devono, in via di principio, secondo la normativa vigente, essere affidati al proprietario**, ovvero, se costui non è presente al momento dell'accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad uno degli altri soggetti obbligati in solido eventualmente rintracciato (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.).

---

<sup>(2)</sup> Dai periodici *report* dell'Agenzia del Demanio si rilevano giacenze anche superiori a mille giorni.

<sup>(3)</sup> Esigenza costantemente rappresentata dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

È ammessa la possibilità, da parte di costoro, di delegare un terzo soggetto disponibile ad assumere la custodia.

Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci.

L'irreperibilità di uno degli aventi titolo, non presente al momento del sequestro o del fermo del veicolo, deve dar luogo ad una loro scrupolosa ricerca, allo scopo di affidarlo a questi in tutti i casi in cui è possibile, considerando le priorità operative e di gestione degli Uffici.

Individuato il soggetto cui affidare in custodia il veicolo (trasgressore, proprietario o altro obbligato in solido) egli ha l'obbligo di assumere la custodia, salvo trovarsi in palese stato di ubriachezza, di intossicazione da sostanze stupefacenti o infermità mentale. La presenza di misure di sicurezza detentive o di misure di prevenzione in atto a suo carico, risultanti dagli schedari di Polizia al momento dell'affidamento, rappresenta motivo ostativo all'affidamento del veicolo stesso. <sup>(4)</sup>.

La disponibilità del luogo non soggetto a pubblico passaggio dove egli custodirà il veicolo, nonché l'idoneità dello stesso, non dovranno più essere oggetto di dichiarazione autocertificata. L'indicazione del luogo, qualora non immediatamente noto all'interessato, potrà essere data anche successivamente, entro tre giorni, con intimazione ai sensi dell'art. 180, comma 8, del C.d.S., e con l'avvertenza, nel verbale di contestazione o di sequestro/fermo, che non solo la circolazione ma anche la sola sosta in luogo pubblico <sup>(5)</sup> costituirà violazione dell'art. 213, comma 4, C.d.S., nel caso di

---

<sup>(4)</sup> La verifica su eventuali misure di sicurezza o di prevenzione in atto andrà effettuata presso la banca dati di cui all'art. 8 della legge 121/81 e non sarà più oggetto di autocertificazione.

<sup>(5)</sup> La sosta è infatti, ai sensi dell'art. 3, p. 9, una fase della circolazione.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

sequestro, e dell'art. 214, comma 8, C.d.S., nel caso di fermo amministrativo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per la eventuale violazione degli obblighi di custodia <sup>(6)</sup>.

In sostanza, i casi previsti dalla legge in cui il veicolo sequestrato o fermato potrà essere affidato al custode-acquirente, laddove istituito, o alla depositaria autorizzata ai sensi del D.P.R. 571/1982, nelle province in cui il sistema non è ancora operativo, risultano i seguenti: assenza del trasgressore e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido; rifiuto, con le gravi conseguenze sanzionatorie previste dagli articoli 213, comma 2-ter, e 214, comma 1, C.d.S.; soggetti che versino in stato di infermità mentale; misure di sicurezza detentive e prevenzione in atto; l'ipotesi di fermo amministrativo previsto dagli articoli 202, comma 2-quater, e 207, comma 3, C.d.S.

Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto nel luogo di custodia, che il privato ha dichiarato o che si è riservato di dichiarare, direttamente dalla persona alla quale è stato affidato, salvo che ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia consentita, ad esempio per le ricorrenti ipotesi della mancanza di copertura assicurativa o della patente di guida. In tali casi il veicolo vi deve essere trasportato a spese e cura del custode <sup>(7)</sup>, che potrà avvalersi di qualsiasi altro soggetto a ciò legittimato, nell'ambito di un rapporto di natura fiduciaria o contrattuale, non necessariamente il custode-acquirente convenzionato, con possibilità

---

<sup>(6)</sup> Si ritiene che l'omessa comunicazione del luogo dove custodire il veicolo nel termine stabilito dei tre giorni e l'irrintracciabilità dell'affidatario integri la volontà di sottrarre il bene sottoposto a sequestro e quindi il reato di cui all'art. 334 C.P.

<sup>(7)</sup> Qualora i tempi per il recupero del veicolo o di trasferimento dello stesso in condizioni di sicurezza fossero incompatibili con le esigenze operative della pattuglia, quest'ultima può riprendere il proprio servizio, fermo restando l'obbligo per l'affidatario di trasferire il veicolo in condizioni di sicurezza.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

di intervenire anche in ambito autostradale in deroga alla previsione di cui all'art. 175, comma 12 del C.d.S. <sup>(8)</sup>.

## **2. Misure volte a ridurre i tempi di definizione del procedimento di alienazione dei veicoli**

Un ulteriore motivo di spesa è il protrarsi dei tempi di custodia per definire il procedimento di alienazione dei veicoli affidati al custode-acquirente, protrarsi dovuto essenzialmente alla difficoltà di notificare al proprietario l'avviso contenente l'intimazione a ritirare il veicolo o assumerne la custodia entro 10 giorni.

Infatti, nel caso di affidamento del veicolo al custode-acquirente, l'organo di polizia deve provvedere, con il verbale di sequestro, a dare avviso scritto al proprietario o ad un altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 ovvero all'autore della violazione che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.

Per ovviare ai casi di irreperibilità del proprietario o di un altro dei predetti soggetti, il legislatore ha previsto <sup>(9)</sup> che, ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'Albo del Comune dove è situata la depositaria a cui è affidato il veicolo.

---

<sup>(8)</sup> Si versa, infatti, nell'ambito di un'attività diversa dalla rimozione e soccorso.

<sup>(9)</sup> Art. 213, comma 2-quater, ultimo periodo, C.d.S., aggiunto dall'art. 38 del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

È opportuno pertanto che, contestualmente alla notifica del verbale di sequestro, integrato dell'avviso scritto, secondo le modalità di cui all'art. 201, comma 3, C.d.S., si proceda all'affissione dell'atto nell'Albo del Comune in cui è situata la depositaria di modo che, qualora la notifica tentata ai sensi dell'art. 201, comma 3, C.d.S., sia risultata impossibile, questa si ha per eseguita trascorsi venti giorni dall'affissione all'Albo e si possa dar luogo al procedimento di alienazione in tempi brevi <sup>(10)</sup>.

### **3. Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato**

Il Codice della Strada prevede il sequestro finalizzato alla confisca amministrativa del veicolo <sup>(11)</sup>, ovvero il fermo amministrativo <sup>(12)</sup>, per una serie di violazioni di carattere penale. La confisca è disposta, inoltre, in tutti i casi in cui un motoveicolo o un ciclomotore sia stato adoperato per commettere un reato, ancorché previsto da leggi diverse dal C.d.S.

In tali casi, con la sola eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, che devono essere affidati al custode-acquirente convenzionato per i primi 30 giorni, il trasgressore o il proprietario (o altro soggetto obbligato in solido) **deve assumere la custodia del veicolo fino all'emanazione dei provvedimenti successivi.**

---

<sup>(10)</sup> L'irreperibilità del destinatario dell'atto all'indirizzo quale risulta dai pubblici registri non dovrà dar luogo ad ulteriori accertamenti e tentativi di notifica, salvo l'affissione dell'atto nell'Albo del Comune in cui è situata la depositaria. Anche in questo caso, trattandosi di procedura speciale, ci si dovrà limitare alla sola affissione dell'atto all'Albo.

<sup>(11)</sup> Ad esempio: art. 186, comma 2, guidare con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; art. 186, comma 7, rifiuto dell'accertamento nell'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool; art. 187, comma 1, guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

<sup>(12)</sup> Ad esempio: art. 116, comma 17, guidare senza patente





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

A tal proposito giova ricordare che il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con la circolare del 22.4.2011, prot. n. M/6535, ha chiarito che "*... il richiamo effettuato dall'art. 224 ter agli artt. 213 e 214-bis possa essere inteso nel senso che, fatta salva la sottrazione del veicolo al trasgressore sul luogo e nell'immediatezza del fatto, successivamente, previa richiesta dell'interessato, il veicolo potrà essere affidato in custodia, fino al provvedimento di confisca, al proprietario o, in sua vece, ad altro obbligato in solido, ovvero all'autore della violazione, seguendo le procedure di cui all'art. 213 laddove applicabili e fermo restando che la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di recupero e di custodia nel frattempo maturate*".

Non appena la sentenza e il decreto sono divenuti irrevocabili, ai sensi dell'art. 648 del C.P.P., il cancelliere nel termine di 15 giorni ne trasmette copia autentica al Prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'art. 213 C.d.S.

Analoga procedura è attuata nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo, con l'essenziale differenza, in ordine alla competenza all'adozione dell'atto, che il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni e il periodo residuo, dopo la sentenza o il decreto di condanna definitivi, sono applicati dall'organo accertatore.

In entrambe le ipotesi, e nei casi in cui il veicolo è stato affidato al custode-acquirente, è applicabile la procedura di cui all'art. 213, comma 2-quater, del C.d.S. <sup>(13)</sup>, secondo la quale l'organo di polizia deve provvedere a dare avviso scritto al proprietario o ad un altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 ovvero all'autore della violazione che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della

---

<sup>(13)</sup> Ved. Anche art. 214, comma 1, ultimo periodo, del C.d.S.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.

L'alienazione del veicolo, anche in pendenza del procedimento penale o di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, è in questi casi la conseguenza per l'inerzia e la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dei soggetti obbligati.

La somma ricavata dall'alienazione sarà oggetto di confisca in caso di condanna definitiva, di restituzione in caso di assoluzione o svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

#### **4. Custodia ed alienazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo**

Il criterio basilare (e le eccezioni) ribadito nei paragrafi precedenti, secondo il quale i veicoli **devono essere affidati in linea di principio al proprietario**, ovvero, se questi non è presente al momento dell'accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad uno degli altri soggetti obbligati in solido eventualmente rintracciato <sup>(14)</sup>, trova applicazione anche nei casi di fermo amministrativo, ancorché esso consegua alla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione ai sensi dell'art. 217 C.d.S. o al ritiro della targa ai sensi dell'art. 216 C.d.S.

Attualmente, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo che non è stato possibile consegnare al proprietario ed è affidato al custode-acquirente, non ritirato entro i successivi tre mesi dalla notifica dell'invito a farlo, si ritiene abbandonato e viene alienato a

---

<sup>(14)</sup> Si ribadisce la possibilità, da parte di tali soggetti, di delegare una terza persona disponibile ad assumere la custodia del veicolo



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

cura dell'Agenzia del Demanio secondo le disposizioni del D.P.R. n. 189/2001, conformemente alle indicazioni attuative comunicate con la circolare n. 300/A/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007.

Al fine di ridurre il periodo di giacenza presso il custode-acquirente si ritiene che tale procedura debba essere superata e sostituita da quella prevista dal combinato disposto degli articoli 214, comma 1, ultimo periodo, e 213, comma 2-quater, C.d.S.

Pertanto, l'organo di polizia deve provvedere a dare avviso scritto al proprietario o ad un altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 ovvero all'autore della violazione che, decorsi dieci giorni dalla notifica dell'invito, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.

Anche in questo caso l'alienazione del veicolo, pure in pendenza di ricorso amministrativo o giurisdizionale, è la conseguenza per l'inerzia e la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dei soggetti obbligati. La somma ricavata dall'alienazione, detratte le spese sostenute, comprese quelle di custodia, sarà restituita, se eccedente, all'avente diritto.

La nuova procedura di custodia e alienazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo verrà resa disponibile agli utenti quanto prima, previa informativa sul portale della procedura S.I.Ve.S., gestito dell'Agenzia del demanio.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

**5. Custodia ed alienazione dei veicoli non affidati al custode-acquirente convenzionato bensì ad una depositaria autorizzata, ai sensi del D.P.R. 571/1982, nelle province in cui tale figura non è stata ancora istituita**

Nelle province in cui non sono ancora stati individuati i custodi convenzionati, quando il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo amministrativo non può essere affidato al proprietario o al conducente, si applicano le disposizioni del D.P.R. 571/1982, che stabiliscono l'obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell'elenco annuale formato dalle Prefetture.

In tali casi, l'assenza di una convenzione con il custode-acquirente non consente il trasferimento in proprietà secondo le regole stabilite nell'art. 213, comma 2-quater, del C.d.S. Tuttavia, qualora il veicolo non sia stato ritirato dal proprietario entro 3 mesi dalla notifica dell'invito a farlo, secondo le disposizioni del D.P.R. 13.02.2001, n. 189, si deve considerare abbandonato e deve essere alienato dal competente ufficio dell'Agenzia del Demanio, senza che a tal fine sia necessaria l'adozione di un provvedimento di confisca o la definizione del verbale che ha dato luogo al fermo amministrativo.

Anche in questo caso, infatti, l'alienazione del veicolo deve essere ritenuta la conseguenza per l'inerzia e la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dei soggetti obbligati. La somma ricavata dall'alienazione, detratte le spese sostenute, comprese quelle di custodia, sarà restituita, se eccedente, all'avente diritto.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

## **6. Custodia dei veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE**

Qualora il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, che ha violato una disposizione del C.d.S., non effettui il pagamento in misura ridotta e non versi la cauzione previsti dall'art. 207 C.d.S., si procede, come è noto, al fermo amministrativo del veicolo fino a quando non si sia adempiuto al versamento della sanzione o della cauzione e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. In tali casi il veicolo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, al custode acquirente di cui all'articolo 214-bis C.d.S.

Qualora si debba procedere all'applicazione del sequestro amministrativo o della sanzione accessoria del fermo amministrativo, se è già avvenuto il pagamento della sanzione o della cauzione, il veicolo è affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente o non è prontamente reperibile, al conducente o ad uno degli altri soggetti obbligati in solido ( o persona da questi delegata), senza che sussista più la necessità di autocertificare l'assenza di misure di sicurezza detentive o di misure di prevenzione <sup>(15)</sup>.

Il luogo non soggetto a pubblico passaggio, dove custodire il veicolo, deve trovarsi sul territorio nazionale e potrà essere comunicato all'Ufficio di appartenenza dell'organo accertatore nei tre giorni successivi se non immediatamente noto, con le generalità di un familiare o di una persona di fiducia lì residente o abitante qualora l'affidatario dovesse lasciare il territorio italiano, ciò allo scopo di consentire l'attività di controllo circa il rispetto degli obblighi di custodia.

---

<sup>(15)</sup> Per l'accertamento di eventuali misure di sicurezza o misure di prevenzione in atto si procederà, per quanto possibile, come indicato in nota 4.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

## **7. Sovrapposizione delle procedure di alienazione**

I veicoli rimossi e non ritirati dai proprietari, entro 3 mesi dalla notifica dell'obbligo di ritiro, si ritengono abbandonati e possono essere alienati dai competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria secondo le procedure del D.P.R. 13 febbraio 2001 n.189.

Se nelle more del provvedimento di alienazione dovessero emergere violazioni che danno luogo all'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo o della sanzione accessoria del fermo amministrativo <sup>(16)</sup>, la procedura di alienazione attivata secondo le regole del D.P.R. n. 189/2001 dovrà essere interrotta per applicare quella di cui all'art. 213, comma 2-quater, C.d.S., in quanto teoricamente più rapida e di maggior tutela per il proprietario del veicolo, a cui sarà restituita la somma ricavata dall'alienazione, nel frattempo depositata in un conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato, qualora il procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo dovesse concludersi positivamente per lui.

## **8. Veicoli oggetto di applicazione di sequestro e fermo amministrativo da parte di agenti od organi della Polizia municipale**

Nei casi in cui il sequestro del veicolo sia effettuato, in regime *ante* S.I.Ve.S., da agenti od organi di polizia municipale, la competenza al pagamento delle spese di custodia spetta all'Ente di appartenenza dell'agente accertatore della violazione secondo le disposizioni dell'art. 11 del D.P.R. 571/1982, così come chiarito con la circolare 24 ottobre 2001, n.76- prot. n. M/6326/50.

---

<sup>(16)</sup> Per l'emergere, ad esempio, della mancanza di copertura assicurativa



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 214, comma 1, C.d.S. le stesse norme si osservano anche in caso di applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo.

\*\*\*\*\*

Attesa la peculiare delicatezza dei temi affrontati nella presente circolare e delle direttive in essa contenute, se ne raccomanda, così come per quelle ancora in vigore di cui alla circolare n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21.09.2007, la puntuale osservanza e la maggiore divulgazione possibile, anche tramite appositi corsi di aggiornamento professionale a tutti i livelli.

Tutte le disposizioni impartite da questa Direzione che hanno un contenuto incompatibile con le istruzioni sopra indicate cessano di avere effetto.

Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Stalla*

*B* PG/FG



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Prot. n. Roma, 13 GEN. 2014

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI  
BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI  
TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA  
VALLE D'AOSTA  
AOSTA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale del Bilancio – Ufficio II  
ROMA
- ALL'AGENZIA DEL DEMANIO  
ROMA
- E, p.c. :
  - AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
ROMA
  - AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
ROMA
  - AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali,  
della Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale  
SEDE
  - AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie Strumentali  
SEDE

OGGETTO: Articolo 1, commi 444, 445, 446, 447, 448, 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Com'è noto nel Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013, è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

*bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)", che, ai commi 444, 445, 446, 447, 448, 449 e 450, detta una nuova disciplina per i veicoli giacenti presso le depositerie di cui in oggetto.*

*E' previsto che, entro il 31 gennaio 2014, "il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti".*

Alla ricognizione segue la compilazione di un elenco provinciale indicante, per ciascun veicolo, il tipo, il modello, il numero di targa o di telaio e i dati identificativi del proprietario risultanti dal pubblico registro automobilistico.

L'elenco deve essere pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura unitamente all'avviso con cui si rende noto al proprietario e ai soggetti indicati nell'articolo 196 del C.d.S. che entro i successivi sessanta giorni hanno facoltà di assumere la custodia del veicolo, previo pagamento alla depositaria dell'intero corrispettivo dovuto, e che, ove non si avvalgano di tale facoltà, si procederà all'alienazione del mezzo al custode, anche ai soli fini della rottamazione.

Pertanto, si invitano le SS.LL. a porre in essere ogni atto idoneo ad adempiere alla prescrizione normativa sia in ordine alla ricognizione dei veicoli che alla pubblicazione dell'elenco e dell'avviso sopraindicati.

Al riguardo, si osserva che il termine di legge entro cui il prefetto deve attivarsi, pur non essendo perentorio, ha comunque natura di vincolo procedimentale poiché costituisce il presupposto per il successivo svolgersi della procedura.

Tanto premesso, occorre evidenziare come la normativa si innesti nell'ambito della più generale azione di contenimento e riduzione della spesa pubblica ai fini del rispetto degli obiettivi concordati in sede europea e di una più efficiente allocazione delle risorse, indicata nei comma 427 e ss. della richiamata Legge di stabilità.

Detta attività, suggerita dal Comitato interministeriale per la razionalizzazione e la revisione della spesa pubblica ed al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 49-bis del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, vede responsabilmente impegnata quest'Amministrazione. L'osservanza delle prescrizioni in argomento, in un ragionevole periodo di tempo, consentirà di conseguire notevoli risparmi in termini di spesa per oneri custodiali, riducendo l'elevato numero dei veicoli da lungo tempo giacenti nelle depositerie.

Nel confidare nel massimo impegno e nel consueto spirito di collaborazione delle SS.LL., si chiede di dare notizia dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco e dell'avviso nelle modalità indicate per consentire un monitoraggio sull'attuazione della legge e si fa riserva di ulteriori comunicazioni in ordine ai successivi adempimenti

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Postulazione)

A/CT  
W



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Prot. n.

Roma, 10 FEB. 2014

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI  
BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI  
TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA  
VALLE D'AOSTA  
AOSTA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale del Bilancio – Ufficio II  
R O M A

- ALL'AGENZIA DEL DEMANIO  
R O M A

E, p.c. :

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
R O M A
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
R O M A
- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali,  
della Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale  
S E D E
- AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie Strumentali  
S E D E

**OGGETTO:** Articolo 1, commi 444, 445, 446, 447, 448, 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. Chiarimenti.

Di seguito ai numerosi quesiti pervenuti da varie sedi in ordine al campo di applicazione della normativa in oggetto, si ritiene opportuno precisare quanto segue.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

L'espresso riferimento dell'articolo 1, comma 444, della Legge all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 57, e successive modificazioni, induce a ritenere la non applicabilità della procedura ai veicoli affidati in custodia ai sensi dell'articolo 214*bis* del CdS.

La locuzione "*comunque custoditi da oltre due anni*" appare riferita, piuttosto, alle varie fattispecie normative, sequestro, fermo o confisca, cui può essere correlata la custodia dei veicoli da lungo tempo giacenti nelle depositarie.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in ordine a eventuali problematiche interpretative.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Postiglione)

AI/CT



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Prot. n.

Roma, 21 FEB. 2014

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI  
BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI  
TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA  
VALLE D'AOSTA  
AOSTA
  
- AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale del Bilancio – Ufficio II  
ROMA
  
- ALL'AGENZIA DEL DEMANIO  
ROMA
  
- E, p.c. :
  - AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
ROMA
  - AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
ROMA
  - AL GABINETTO DEL MINISTRO
  - AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Segreteria del Dipartimento  
SEDE
  - AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie Strumentali  
SEDE

**OGGETTO:** Contenimento dei costi relativi al servizio di custodia dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca.

Le spese di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo per violazioni del codice della strada, nonostante gli interventi normativi succedutisi negli anni per contenerne l'entità,



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

continuano a mantenersi su livelli elevati rispetto alle risorse disponibili ed espongono l'Amministrazione a indebitamento.

Il sistema fondato sul custode-acquirente ha prodotto effetti positivi, per l'informatizzazione della procedura e la tracciabilità del veicolo, ma non ha ancora consentito una sensibile riduzione del numero dei veicoli custoditi con spese anticipate dallo Stato, dei relativi tempi di giacenza e dei connessi oneri finanziari.

Al riguardo, l'attività sistematica di monitoraggio della procedura S.I.Ve.S., svolta dalla Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato Progetti, Beni Mobili e Iniziative Interfunzionali - Beni Mobili dell'Agenzia del demanio e i dati in possesso del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali evidenziano sia un considerevole numero di veicoli giacenti presso il custode-acquirente, sia tempi medi procedurali per l'alienazione dei veicoli eccessivamente lunghi, in discordanza con le finalità della norma istitutiva della procedura. Quest'ultima criticità è stata segnalata anche dalle relazioni dell'Ispettorato Generale di Finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Peraltro, dai report periodici dell'Agenzia del Demanio, emerge una sensibile eterogeneità dei tempi medi di custodia tra vari ambiti, che oscilla da un minimo di quarantuno fino alla punta massima di mille e quarantatre giorni. I costi ancora rilevanti che emergono dall'attività ricognitiva impongono il perseguimento dell'obiettivo prioritario di incidere sensibilmente sugli ingenti esborsi finanziari che fanno capo allo Stato.

Pertanto, si ritiene doveroso, nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di governo del territorio e nel rispetto dell'autonomia gestionale delle singole prefetture, sensibilizzare le SS.LL. sulla necessità di osservare rigorosamente la tempistica procedimentale indicata dal legislatore ai fini del contenimento e della riduzione della spesa pubblica.

Si ritiene necessario, inoltre, che vengano definiti rapidamente i procedimenti in corso, soprattutto quelli relativi a veicoli custoditi da lungo tempo, e che si pervenga, già nel corso del corrente esercizio, a una giacenza media dei veicoli presso il custode non superiore a 60 giorni, con l'obiettivo della decrescita annua della spesa, in armonia con le corrispondenti previsioni del bilancio pluriennale dello Stato.

A tal fine, si rappresenta che il decreto-legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003, n. 326, ha previsto che il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo sia affidato in custodia al proprietario ovvero, in sua assenza, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido, di modo che il costo per la custodia del veicolo, in linea generale, non gravi più sullo Stato, e tempi procedurali stringenti, al fine di abbattere gli ingenti costi sostenuti dallo Stato.

Al riguardo, è gradito conoscere le buoni prassi sperimentate in singoli ambiti al fine di parteciparli ad altri uffici operanti sul territorio, quale contributo operativo ai fini di una più efficace ed efficiente gestione del servizio e dei connessi risparmi di spesa.

Con l'occasione, nel constatare che a tutt'oggi un numero esiguo di prefetture ha provveduto, si richiama all'osservanza degli adempimenti, di cui alla precedente circolare prot. n. 418 del 13 gennaio 2014, che rispondono alla finalità di ridurre il numero dei veicoli da lungo tempo giacenti nelle depositerie e i costi del servizio, in armonia con gli obiettivi generali della Legge di stabilità per il 2014.



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**

Pur nella consapevolezza delle criticità della materia e delle difficoltà che incontrano gli uffici nel puntuale rispetto della tempistica, si invitano le SS.LL. a porre in essere ogni possibile attività idonea a darvi attuazione.

Si confida nel massimo impegno e nel consueto spirito di collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Postiglione)

MCT  
UR